

Art. 156 (Effetti della separazione sui rapporti patrimoniali tra i coniugi)

Il giudice, pronunciando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri.

L'entità di tale somministrazione è determinata in relazione alle circostanze e ai redditi dell'obbligato.

Resta fermo l'obbligo di prestare gli alimenti di cui agli articoli 433 e seguenti.

Il giudice che pronuncia la separazione può imporre al coniuge di prestare idonea garanzia reale o personale se esiste il pericolo che egli possa sottrarsi all'adempimento degli obblighi previsti dai precedenti commi e dall'art. 155.

La sentenza costituisce titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale ai sensi dell'art. 2818.

In caso di inadempienza, su richiesta dell'avente diritto, il giudice può disporre il sequestro di parte dei beni del coniuge obbligato e ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di denaro all'obbligato, che una parte di esse venga versata direttamente agli aventi diritto.

Qualora sopravvengono giustificati motivi il giudice, su istanza di parte, può disporre la revoca o la modifica dei provvedimenti di cui ai commi precedenti.

SOMMARIO: 1. Diritto al mantenimento e addebitabilità della separazione - 2. La mancanza di adeguati redditi propri del beneficiario - 3. Le "circostanze" e i redditi dell'obbligato - 4. Rilevanza della famiglia di fatto - 5. Onere della prova e decorrenza dell'assegno - 6. Le garanzie dell'adempimento - 7. La revoca e la modifica.

1. La disciplina tracciata dall'articolo in esame ricalca un principio già espresso nel sistema previgente, quello della continuità, in pendenza della separazione, del dovere di contribuzione derivante dal matrimonio. Il collegamento puntuale tra il diritto al mantenimento e la non addebitabilità della separazione non deve far ritenere, sulla scorta di una dottrina minoritaria, che si sia inteso riprendere *tout court* il vecchio regime imperniato su una visione sanzionatoria che fondava sulla "colpa" del coniuge la nascita dell'obbligo contributivo (F. SCARDULLA, *La separazione personale dei coniugi*, Milano, 1996, p. 286; L. BARBIERA, *I diritti patrimoniali dei separati e dei divorziati*, Bologna, 1993, p. 23; A. PINO, *Il diritto di famiglia*, Padova, 1977, p. 143). Più propriamente nel sistema attuale il diritto al mantenimento, sussistendo determinate condizioni, spetta al coniuge a cui non sia stata addebitata la separazione a prescindere dal fatto che la separazione sia stata pronunciata senza addebito o con addebito nei confronti del coniuge obbligato, e, dunque, senza alcun intento punitivo nei confronti di quest'ultimo (P. ZATTI, *La separazione*

personale, in *Trattato* Rescigno, II, Torino, 1996, p. 239; C. M. BIANCA, *Diritto Civile*, II, *La famiglia - Le successioni*, Milano, 2005, p. 214; A. e M. FINOCCHIARO, *Diritto di famiglia*, I, Milano, 1984, p. 632; C. GRASSETTI, in *Comm. Cian-Oppo-Trabucchi*, II, Padova, 1977, art. 156, p. 304). È il vincolo di solidarietà coniugale, che permane anche durante lo stato di separazione (Cass. 21 aprile 2000, n. 5253, in RFI, 2000, voce *Separazione di coniugi*, n. 78; Cass. 10 marzo 1994, n. 2349, in RFI, 1994, voce cit., n. 97) a giustificare la nascita di un diritto, di natura assistenziale, che non si limita alla semplice prestazione alimentare. Attraverso il mantenimento, infatti, si vuole garantire al coniuge separato e incolpevole lo stesso tenore di vita goduto durante la convivenza (C. GRASSETTI, *o.c.*, p. 305; P. ZATTI, *o.c.*, p. 240; F. SCARDULLA, *o.c.*, 282; P. MOROZZO DELLA ROCCA, voce *Separazione personale*, in ED, XLI, Milano, 1989, p. 1397; F. SANTOSUOSSO, *Il Matrimonio*, in *Commentario. cod. civ.*, Torino, 1981, p. 1056 ss.; Cass. 30 marzo 2005, n. 6712, in RFI, 2005, voce *Separazione di coniugi*, n. 11; Cass. 16 dicembre 2004, n. 23378, in GDs, 2005, p. 71; Cass. 12 dicembre 2003, n. 19042, *ivi*, 2004, p. 40). Da quanto detto consegue, di converso, che il coniuge, o entrambi, cui sia addebitata la separazione e che versi in stato di bisogno avrà solamente il diritto agli alimenti (su cui cfr. artt. 433 e 438 c.c.), atteso anche l'esplicito richiamo contenuto nel terzo comma.

2. Oltre alla non addebitabilità della separazione si richiede l'ulteriore presupposto che l'avente diritto non abbia adeguati redditi propri, idonei, cioè, a fargli mantenere autonomamente l'analogo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. Sotto questo profilo è stato precisato che per l'accertamento dell'adeguatezza dei redditi del coniuge beneficiario il parametro di riferimento è dato dalle potenzialità economiche complessive dei coniugi durante il matrimonio, quale elemento condizionante la qualità delle esigenze e l'entità delle aspettative del richiedente, non avendo rilievo il più modesto livello di vita eventualmente subito o tollerato (Cass. 4 aprile 2002, n. 4800, in GI, 2003, I, c. 1794; Cass. 26 novembre 1996, n. 10465, *ivi*, 1997, I, c. 3140) o, ma la questione è discussa, le elargizioni provenienti da soggetti terzi, quali i genitori (F. FINOCCHIARO, in *Comm. Scialoja-Branca*, II, *Del matrimonio*, art. 84-158, Bologna-Roma, 1993, p. 427; P. ZATTI, *o.c.*, 244; Cass. 18 luglio 2003, n. 11224, in GI, 2004, c. 1379; ma vedi, per il convivente *more uxorio*, *infra*, n. 4; *contra*: A. e M. FINOCCHIARO, *o.c.*, p. 640; Cass. 13 gennaio 1987, n. 170, in MG, 1987, c. 28). Né si richiede l'instaurazione di una effettiva convivenza tra i coniugi, non rientrando la durata del matrimonio tra gli elementi costitutivi del diritto all'assegno di mantenimento (Cass. 16 dicembre 2004, n. 23378, in GDs, 2005, 3, p. 71) e dovendo in simili ipotesi farsi riferimento al tenore di vita che ciascun coniuge aveva diritto di aspettarsi in conseguenza del matrimonio (Cass. 19 novembre 2003, n. 17537, in FDi, 2004, p. 287; Cass. 4 aprile 1998, n. 3490, in GI, 1999, c. 729, con nota di

G.F. DORIA). Sarà, invece, oggetto di valutazione l'attitudine al lavoro proficuo, quale capacità del soggetto di produrre reddito, dovendo il giudice considerare nella determinazione dell'entità della somministrazione non soltanto i redditi in denaro, ma anche ogni utilità o capacità propria dei coniugi, suscettibile di valutazione economica (Cass. 6 maggio 1998, n. 4543, in RFI, 1998, voce *Separazione di coniugi*, n. 82; Cass. 30 gennaio 1992, n. 961, in GC, 1993, I, c. 3075, con nota di L. CAVALLO). Sul punto, tuttavia, la giurisprudenza si è mostrata assai rigorosa nel ritenere non sufficiente, ai fini della negazione del diritto, il mancato sfruttamento da parte del coniuge di qualsivoglia opportunità di lavoro, richiedendo, invece una valutazione, in concreto, dell'attività lavorativa retribuita che il coniuge potrebbe effettivamente svolgere, in relazione alle sue attitudini, alla sua qualificazione professionale e alle sue capacità (Cass. 2 luglio 2004, n. 12121, in GI, 2004, p. 2034; Cass. 5 luglio 1986, n. 4418, in VN, 1986, p. 1226. In dottrina, F. FINOCCHIARO, *o.c.*, p. 427). In ogni caso, è fatto salvo il diritto al mantenimento se prima della separazione i coniugi avevano concordato o, quanto meno, accettato, sia pure soltanto per *facta concludentia*, che uno di essi non prestasse alcuna attività lavorativa (Cass. 19 marzo 2004, n. 5555, in AC, 2004, p. 1029; Cass., 7 marzo 2001, n. 3291, in GI, 2002, p. 67). Ai fini della quantificazione dell'assegno, infine, dovranno valutarsi anche le condizioni di salute del beneficiario, attesa la loro incidenza negativa sul suo tenore di vita, compresa la ridotta capacità lavorativa (A. e M. FINOCCHIARO, *o.c.*, p. 641; Cass. 19 ottobre 1981, in DFP, 1982, p. 409).

3. Il richiamo alle “circostanze e ai redditi dell'obbligato” ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento ha posto un problema di coordinamento con l'art. 143 terzo comma c.c., il quale, con riferimento all'obbligo di contribuzione in regime di convivenza, fa riferimento alla capacità di lavoro del coniuge e alle sue “sostanze”, nozione più ampia nella quale sicuramente sono da ricomprendere i cespiti patrimoniali improduttivi di reddito di proprietà dell'obbligato. La diversa formulazione delle due norme, condurrebbe alla conseguenza, non giustificabile, che il coniuge beneficiario riceverebbe a titolo di mantenimento un contributo minore o ridotto rispetto a quello cui aveva diritto in regime di convivenza (C. GRASSETTI, *o.c.*, p. 241; F. SANTOSUOSSO, *o.c.*, p. 1053 ss.; A. e M. FINOCCHIARO, *o.c.*, p. 635), in spregio al principio di continuità che, come visto, configura il mantenimento come ideale prosecuzione del dovere di contribuzione nascente dal matrimonio. Pertanto si è suggerita un'interpretazione adeguatrice che facendo leva sul concetto elastico di “circostanze” consenta al giudice di valutare, anche in tema di mantenimento, tutti gli elementi del patrimonio dell'obbligato, compresi i beni improduttivi di reddito (cfr., oltre agli AA. da ultimo cit., M. DOGLIOTTI, *Separazione e divorzio*, Torino, 1995, p. 70; M. BRIGUGLIO, voce *Separazione personale dei coniugi*, in Novissi. DI, app. VII, Torino, 1987, p. 129; *contra*: P. ZATTI,

o.c., p. 241 e s.). Su questa linea, peraltro, pare attestata anche la giurisprudenza la quale anche recentemente ha ribadito che le circostanze richiamate dalla norma consistono in tutti quegli elementi fattuali di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni delle parti (Cass. 30 marzo 2005, n. 6712, in RFI, 2005, voce *Separazione di coniugi*, n. 11; Cass. 7 marzo 2001, n. 3291, cit.); e così, sicuramente, i beni immobili, da tenere in conto, oltre che per il reddito che in concreto producono, per il loro intrinseco valore (Cass. 30 maggio 1983, n. 3721; Cass. 19 ottobre 1981, n. 5446, in DFP, 1982, p. 409), ma anche i vantaggi derivanti al coniuge beneficiario dall'assegnazione della casa coniugale (Cass. 4 aprile 2002, n. 4800, in AC, 2003, 325) o le maggiori spese alle quali possa andare incontro per tale ragione il coniuge onerato (Cass. 14 agosto 1997, n. 7630). Di contro, quando il reddito dell'onerato sia modesto, occorre considerare se la decurtazione conseguente all'attribuzione all'altro coniuge dell'assegno di mantenimento si traduca nella privazione del *quantum* indispensabile per la sopravvivenza, nel qual caso l'assegno non potrà essere disposto (F. FINOCCHIARO, *o.c.*, p. 430; Cass. 21 aprile 1978, n. 1911, in RFI, 1978, voce *Separazione di coniugi*, n. 91).

4. Considerazione a parte merita la circostanza in cui, vigente lo stato di separazione, il coniuge creditore o il coniuge obbligato abbia instaurato un regime di convivenza. Nel primo caso, se in linea di massima si tende a ritenere non influente sulla determinazione dell'assegno di mantenimento il contributo proveniente dai terzi (*Supra*, n. 2), nel caso della convivenza si è precisato che, qualora questa sia connotata da un carattere di stabilità che valga a conferire certezza al rapporto, tale da qualificarlo come famiglia di fatto, la stessa assume rilevanza giuridica anche ai fini dell'attribuzione e della determinazione dell'assegno (Cass. 4 aprile 1998, n. 3503, in FI, 1998, I, c. 2154). In specie dovranno prendersi in considerazione i contributi e le prestazioni di assistenza di tipo coniugale fornite dal convivente *more uxorio*, che riducano od escludano lo stato di bisogno del coniuge separato (Cass. 5 giugno 1997, n. 5024, in FDi, 1997, p. 305, con nota di V. CARBONE; Cass. 27 marzo 1993, n. 3720, in DFP, 1994, p. 844; Trib. Genova, 2 giugno 1990, in GM, 1992, p. 58, con nota di M. GIORGIANNI). Qualora, invece, la relazione di convivenza sia instaurata dal coniuge onerato, bisognerà temperare la misura dell'assegno in modo da soddisfare i bisogni del nuovo nucleo sociale e, al contempo, non porre in una situazione peggiore la famiglia legittima verso al quale rimane fermo l'obbligo di mantenimento (Cass. 19 ottobre 1981, n. 5446, in RFI, 1981, voce *Separazione di coniugi*, n. 106).

5. Essendo l'insufficienza o la mancanza di mezzi del coniuge al quale non è stata addebitata la separazione elemento costitutivo del suo diritto al mantenimento, graverà su di lui l'onere di provare la propria impossidenza di sostanze o di redditi (Cass. 9 febbraio 1981, n. 792, in DEc, 1981, II, p. 587; A. e M. FINOCCHIARO, *o.c.*, p. 637, ove ulteriori richiami giurisprudenziali). Tale principio è stato mitigato ritenendo che il coniuge onerato non è tenuto a dare una dimostrazione specifica e diretta, essendo sufficiente che deduca anche implicitamente, mediante presunzioni (Cass. 29 novembre 1986, n. 7061, in RFI, 1986, voce *Separazione di coniugi*, n. 69; Cass. 23 aprile 1985, n. 2656, in RFI, voce cit., 1985, n. 55; T. ARRIGO, *L'assegno di separazione e l'assegno di divorzio*, in *Separazione e divorzio*, II, Torino, 2003, p. 667), una condizione inadeguata a mantenere il precedente tenore di vita. Resta ferma, peraltro, la possibilità per l'altro coniuge di contestare la pretesa inesistenza o insufficienza di redditi o sostanze, indicando beni o proventi che evidenzino l'infondatezza della domanda (Cass. 27 agosto 2004, n. 17136, in GDs, 2004, 37, p. 75; Cass. 11 novembre 1981, n. 5980 in RGCi, 1958, voce *Separazione dei coniugi*, n. 42). È evidente, poi, che, mancando contestazioni, in base ai principi generali in tema di onere della prova il coniuge avente diritto è esonerato dal dover dimostrare la propria impossidenza (Cass. 24 novembre 1981, n. 6237, in RGCi, 1981, voce *Separazione dei coniugi*, n. 41). Dovuta, invece, è la prova, sempre a carico del beneficiario, circa l'ammontare dei redditi e delle sostanze dell'obligato. Poiché tali circostanze non risultano sempre di agevole dimostrazione, la giurisprudenza ha ritenuto estensibile analogicamente - stante l'*eadem ratio* riconducibile alla funzione eminentemente assistenziale dell'assegno - la disposizione di cui all'art. 5, nono comma, della legge 1 dicembre 1970, n. 898, nel testo novellato dall'art. 10 della legge 6 marzo 1987, n. 74 il quale, in tema di riconoscimento e determinazione dell'assegno divorzile, prevede che, in caso di contestazioni, il tribunale possa disporre indagini sui redditi e patrimoni dei coniugi e sul loro effettivo tenore di vita, valendosi, se del caso, anche della polizia tributaria (Cass. 17 maggio 2005, n. 10344, in RFI, 2005, voce *Separazione di coniugi*, n. 16; Trib. Bari. ord. 3 maggio 1988, in FI, 1988, I, c. 3094; Trib. Catania 19 luglio 1988, in DFP, 1989, p. 143). Una volta accertato il diritto all'assegno di mantenimento la sua decorrenza retroagisce al momento della domanda, secondo i principi generali in tema di alimenti fissati dall'art. 445 c.c. (F. SCARDULLA, *o.c.*, p. 3030 ss.; F. SANTOSUOSSO, *o.c.*, p. 1061 ss.; C.M. BIANCA, *o.c.*, p. 142; A. e M. FINOCCHIARO, *o.c.*, p. 644; Cass. 22 ottobre 2002, n. 14886, in AC, 2003, p. 150; Cass. 22 aprile 1999, n. 4011, in FRI, 2000, voce *Separazione di coniugi*, n. 82; Cass. 8 gennaio 1994, n. 147, in GI, 1994, I, c. 1; *Contra*: P. ZATTI, *o.c.*, p. 248). Ciò comporta che qualora l'assegno fissato in sede provvisoria con i provvedimenti presidenziali sia maggiorato con la successiva sentenza di separazione dovranno essere operati i debiti conguagli, ma ciò solo in favore del coniuge beneficiario che, per parte sua, non è tenuto a restituire alcuna somma, poiché

versata a titolo di mantenimento e, dunque, presuntivamente, non accantonata; né sono esigibili dall'obbligato gli importi eventualmente non riscossi, essendo venuto meno il titolo giustificativo, costituito dai provvedimenti temporanei (Cass. 5 ottobre 1999, n. 11029, in GC, 1999, I, c. 2928). La retroattività dell'assegno al momento della domanda non attiene al profilo del *quantum debeat*. Infatti, qualora vi sia una modifica delle condizioni economiche dei coniugi in corso di giudizio, la variazione della misura dell'assegno avrà efficacia dal momento in cui il mutamento di siffatte condizioni si sia verificato, con possibilità per il giudice di fissare misure e decorrenze differenziate alle date dei singoli mutamenti (Cass. 17 dicembre 2004, n. 23570, in GDs, 2005, 14, p. 79; Cass. 22 ottobre 2002, n. 14886, cit.; Cass. 22 aprile 1999, n. 4011, cit.).

6. Le disposizioni contenute nei commi quarto e quinto dell'articolo in esame prevedono, analogamente a quanto disposto dall'art. 8 legge 1 dicembre 1970, n. 898, alcuni strumenti di garanzia per assicurare l'adempimento tanto dell'obbligo di mantenimento o alimentare tra i coniugi, quanto degli obblighi nei confronti della prole di cui all'art. 155 c.c. Tra questi vi è in primo luogo il potere del tribunale che pronuncia la separazione di imporre al coniuge obbligato di prestare idonea garanzia reale o personale, se esiste pericolo che egli possa sottrarsi all'adempimento degli obblighi suddetti. Tali garanzie possono essere rappresentate da un pegno o da un'ipoteca che siano adeguati per il loro valore all'ammontare degli obblighi o da fideiussione prestata da persona solvibile o, meglio, da fideiussione bancaria (L. BARBIERA, *o.c.*, p. 376). La sentenza di separazione, alla quale, in seguito dell'intervento della Consulta, è stato equiparato il verbale omologato di separazione consensuale (cfr. C. Cost., 31 maggio 1983, n. 144, in FI, 1983, I, c. 1493, con nota di A. JANNARELLI), costituisce, inoltre, titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale ai sensi dell'art. 2818 c.c., con valutazione rimessa al coniuge creditore, ma sindacabile nel merito, da cui consegue che l'accertata mancanza, anche sopravvenuta, di tale pericolo determina l'estinzione della garanzia ipotecaria, con diritto dell'obbligato a conseguire dal giudice l'emanazione del corrispondente ordine di cancellazione (Cass. 6 luglio 2004, n. 12309, in FI, 2005, I, 1, c. 174). L'iscrizione ipotecaria è esente da tributi (Corte cost., 15 aprile 1992, n. 176, in FI, 1994, I, c. 41). Quanto al sequestro di parte dei beni dell'obbligato, in caso di inadempienza di quest'ultimo, è opinione prevalente che la misura non sia assimilabile al sequestro conservativo (così, invece, F. SANTOSUOSSO, *o.c.*, p. 1067; F. CARPI, *Doveri coniugali patrimoniali e strumenti processuali nel nuovo diritto di famiglia*, in RTDPC, 1978, p. 218 ss.; App. Genova 18 ottobre 1985, in GC, 1986, I, 3, c. 2552, con nota di S. BOCCACCIO), ma abbia natura atipica, non cautelare, in quanto presuppone l'esistenza di un credito già dichiarato e non richiede il *periculum in mora*, essendo sufficiente il solo inadempimento (F. FINOCCHIARO, *o.c.*, p. 442; C. GRASSETTI,

o.c., p. 307 ss.; Cass. 28 maggio 2004, n. 10273, in Cass. 19 febbraio 2003, n. 2479, in FDi, 2003, p. 339; Cass. 5 febbraio 1988, in CG, 1988, p. 612, con nota di A. CATALALANO); ne consegue che la competenza a concedere il sequestro conservativo sui beni del coniuge, attesa la sua particolare natura, finalizzata a garantire l'adempimento di un credito già accertato, appartiene al giudice della separazione (Cass. 30 gennaio 1992, n. 961, in GC, 1993, I, c. 3075, con nota di L. CAVALLO), il quale potrà concedere il provvedimento anche nel corso del giudizio (Corte cost. 19 luglio 1996, n. 258, in FI, 1996, I, 2, c. 3603, con nota di F. CIPRIANI), e, altresì, dopo la pronunzia della sentenza di separazione personale dei coniugi, ogni qual volta l'inadempimento e quindi la necessità di concedere il sequestro conservativo si sia concretizzato dopo la conclusione del giudizio di primo grado (Cass. 28 maggio 2004, n. 10273, cit.). Una volta concesso, poi, il sequestro potrà sempre essere revocato, anche ad opera del giudice di appello, qualora sopravvengano giustificati motivi ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo in esame (Cass. 19 febbraio 2003, n. 2479, in AC, 2003, p. 1025; Cass. 28 gennaio 2000, n. 944, in FDi, 2000, p. 222, con nota di B. LENA), essendo inammissibile il reclamo cautelare ex art. 669 *terdecies* c.p.c. (Trib. Modena 12 febbraio 2003, in GM, 2003, I, p. 1977; Trib. Foggia 12 giugno 2000, in FI, 2001, I, c. 2054; Trib. Milano 21 luglio 1995, in GI, 1995, I, 2, c. 878; *contra*: Trib. Cagliari 21 maggio 1998, in FI, 1998, I, c. 2285). Per quanto riguarda l'altro rimedio, consistente nell'ordine rivolto al terzo debitore del coniuge di inadempiente di versare parte delle somme di denaro da lui dovute direttamente all'altro coniuge o all'avente diritto, la disposizione non si discosta da quanto previsto nell'art. 148 c.c., cui si rinvia, con la precisazione che, a differenza di quanto *ivi* disposto, qui l'ordine non è limitato ai soli debitori di redditi o proventi di lavoro, ma si estende a qualunque terzo debitore di somme, anche periodiche, nei confronti dell'obbligato (C. GRASSETTI, *o.c.*, p. 308; A. e M. FINOCCHIARO, *o.c.*, p. 658). L'entità delle somme da versare non sono assoggettate ai limiti previsti dall'art. 8, comma 6, legge 1 dicembre 1970, n. 898, potendo legittimamente disporre il pagamento diretto anche dell'intera somma dovuta dal terzo, quando questa non ecceda, ma anzi realizzi pienamente, l'assetto economico determinato in sede di separazione; né, in caso il coniuge obbligato sia un dipendente della P.A., le somme suddette soggiacciono ai limiti di sequestrabilità e pignorabilità delle retribuzioni a qualsivoglia titolo percepite (Cass. 27 gennaio 2004, n. 1398, in FI, 2004, I, c. 2811; Cass. 2 dicembre 1998, n. 12204, in GC, 1999, I, c. 2088). Vi è da ricordare, in ultimo, che con due successive pronunzie la Corte Costituzionale, dichiarando la parziale illegittimità dell'art. 156, ha esteso la possibilità di invocare le misure di tutela richiamate anche a beneficio del mantenimento dei figli minori (Corte Cost. 31 maggio 1983, n. 144, in FI, 1983, I, c. 1493; in dottrina F. PROSPERI, *L'art. 156, 6° comma, c.c., tra incostituzionalità e interpretazione estensiva*,

in RaDC, 1984, p. 503 ss.) ed al coniuge separato consensualmente (Corte Cost. 14 gennaio 1987, in FI, 1987, I, c. 671).

7. I provvedimenti in tema di mantenimento sono soggetti al giudicato *rebus sic stantibus* (A. e M. FINOCCHIARO, *o.c.*, p. 666; P. ZATTI, *o.c.*, p. 253; F. SCARDULLA, *o.c.*, p. 308). Ciò significa che gli stessi possono essere sempre revocati o modificati dal giudice, su istanza di parte, attraverso il procedimento camerale di cui all'art. 710 c.p.c., qualora sopravvengano giustificati motivi. Dovrà trattarsi di circostanze sopravvenute, di fatto o anche di diritto, che innovino la situazione esistente al momento della pronuncia (A.C. JEMOLO, *Il matrimonio*, Torino, 1957, p. 487; F. FINOCCHIARO, *o.c.*, p. 446). Nel caso di separazione consensuale, rileveranno tutte le circostanze che comportino un'alterazione dell'equilibrio economico tra le parti e che le stesse non avrebbero potuto tenere presenti nel fissare le condizioni della separazione (Cass. 27 agosto 2004, n. 17136, cit.; Cass. 5 marzo 2001, n. 3149, in Fmi, 2001, p. 769). Ciò premesso si è detto che il mero acquisto di un cespite, così come la perdita di un bene o di un'attività produttiva di reddito, non rappresenta, di per sé, indice sufficiente (Cass. 1 agosto 2003, n. 11720, in AC, 2004, p. 911; Cass. 7 dicembre 1999, n. 13666, in GC., 2000, I, p. 19), dovendosi accertare, a seguito di un giudizio di relazione da parte del giudice del merito, che si sia determinato un incremento o una diminuzione dei redditi tale da modificare sostanzialmente l'equilibrio esistente al momento della separazione (Cass. 1 agosto 2003, cit; Cass. 24 dicembre 2002, n. 18327, in AC, 2003, p. 1095; Cass. 3 dicembre 2002, n. 17103, in GDs, 2003, 3, p. 62). In questa prospettiva è stata ritenuta rilevante, ad esempio, una scelta di carattere professionale del coniuge obbligato, che determini un decremento apprezzabile della sua posizione economica (Cass. 5 giugno 1997, cit.), così come, ai fini della riduzione dell'assegno, sono stati presi in considerazione i contributi versati al coniuge avente diritto dal convivente *more uxorio* (per la giurisprudenza, *supra*, n. 4, cui *adde* Cass. 27 marzo 1993, n. 3720, in DFP, 1994, p. 844). La riduzione dell'assegno, peraltro, ha efficacia *ex nunc* dal momento del passaggio in giudicato della sentenza e non da quello della domanda (Cass. 5 giugno 1990, n. 5384, in GC, 1990, I, c. 2900; Cass. 14 aprile 1980, n. 2411, in RGC, 1980, voce *Separazione dei coniugi*, n. 17). La domanda di revoca o modifica si propone davanti al giudice territorialmente competente che, in caso di separazione consensuale, è anche il giudice del luogo in cui è sorto il debito di mantenimento, identificato nel luogo in cui è stata omologata la separazione consensuale e non in quello in cui il matrimonio è stato contratto (Cass. 22 marzo 2001, n. 4099, in GC, 2001, I, p. 1189). Non è necessaria, infine, una specifica domanda per ottenere la rivalutazione monetaria dell'assegno, atteso che anche per l'assegno di mantenimento è stato ritenuto applicabile in via analogica l'art. 5, comma 7, Legge 1 dicembre 1970, n. 898 (come modificato dall'art. 10 Legge 6

marzo 1987, n. 74), che prevede l'adeguamento automatico dell'assegno, almeno con riferimento agli indici di svalutazione monetaria (Cass. 5 agosto 2004, n. 15101, in *GDs*, 2005, 15, p. 71; Cass. 2 marzo 1994, n. 2051, in *FI*, 1994, I, c. 3470, con nota di E. QUADRI; *contra*: Cass. 25 gennaio 1995, n. 890, in *DFP*, 1995, p. 1372).